

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ Approvato ieri il decreto legge con misure per istruzione e ricerca

Al via i fondi per i nuovi ricercatori

Più di 32 mln per contratti universitari a tempo determinato

DI GABRIELE VENTURA

Via libera ai fondi per l'assunzione dei ricercatori nelle università. E a nuove misure in tema di contratti e abilitazioni professionali. Come anticipato da ItaliaOggi di ieri, infatti, il decreto legge recante «norme urgenti in tema di istruzione, università e ricerca», proposto dal ministero dell'istruzione, è stato approvato ieri dal consiglio dei ministri.

È il testo prevede, tra l'altro, lo stanziamento di risorse per l'assunzione di nuovi ricercatori a tempo determinato nelle università allo scopo di rispondere alle necessità degli atenei di far fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici che verranno successivamente individuati. In particolare, si legge nel testo, il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, già previsto per legge, subisce un incremento, per l'anno 2005, di

32.446.000 euro, da destinarsi alla corresponsione di assegni di ricerca annuali. Gli istituti di ricovero a carattere scientifico e l'Agenzia sanitaria regionale, inoltre, sono autorizzati ad assumere personale a tempo indeterminato.

Viene inoltre assicurata ai possessori di titoli di studio privi di un adeguato sbocco professionale (dottore agronomo, dottore forestale, tecnologo alimentare) la possibilità di partecipare agli esami di stato per l'accesso alle rispettive professioni. Per le persone affette da talidomide, poi, viene garantita l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per ogni prestazione correlata a questa sindrome. Il decreto prevede anche misure in favore di persone affette da emofilia o danneggiate da somministrazione di emoderivati nonché una norma finalizzata a consentire la rinegoziazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti. (riproduzione riservata)

ItaliaOggi pubblica il decreto legge recante «Norme urgenti in materia di istruzione, università, ricerca e salute», approvato ieri dal consiglio dei ministri. Il testo è quello entrato all'esame del governo

ART. 1

Disposizioni urgenti per l'incentivazione della ricerca nelle università

1. Al fine di sopperire alle urgenti necessità delle università di far fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il paese, il fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti di cui all'art. 1, comma 1, del dl 9/5/03, n. 105, convertito dalla legge 11/7/03, n. 170, è incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della salute.

2. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2

Disposizioni urgenti per

le professioni di dottore agronomo e dottore forestale e di tecnologo alimentare

1. Allo scopo di garantire ai laureati nella classe 40 «Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali» di sostenere gli esami di stato nella prima sessione dell'anno 2006, agli stessi è consentito di partecipare agli esami di stato per l'iscrizione della sezione B, settore «agronomo e forestale» dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

2. Allo scopo di assicurare ai possessori della laurea specialistica nelle classi 78/S, scienze e tecnologie alimentari, e 7/S, biotecnologie agrarie, di partecipare agli esami di stato nella prima sessione dell'anno 2006, ai medesimi è consentito l'accesso agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

ART. 3

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Invalsi

1. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), al personale attualmente in servizio in posizione di comando nel predetto istituto può essere consentito il trasferimento in mobilità, anche intercompartimentale, presso il medesimo ente. Al successivo inquadramento del predetto personale nelle aree e livelli del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza si provvederà sulla base dei criteri e modalità previ-

sti da apposito accordo stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente.

ART. 4

Programmazione e valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21/12/99, n. 508, di programmare le proprie attività a decorrere dall'anno accademico 2006-2007, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 7, lettere g) e i) della predetta legge, si applicano alle stesse istituzioni le disposizioni previste in materia di programmazione delle università dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 31/1/05, n. 7, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 31/3/05, n. 43, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari integrato con i rappresentanti degli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e



coreutica in seno al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam), nonché lo stesso Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale e gli organismi associativi delle istituzioni del settore, ove esistenti. I programmi sono valutati come previsto al comma 2 dello stesso art. 1-ter, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario integrato come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 8/7/05, n. 212, sentiti-gli organismi associativi delle istituzioni del settore, ove esistenti.

ART. 5

Disposizioni urgenti per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia per i servizi regionali sanitari e l'Istituto superiore di sanità

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per far fronte con urgenza alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica, sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, in deroga al divieto di cui ai commi 95 e 116 dell'art. 1 della legge 30/12/04, n. 311.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività istituzionali svolte, nonché di poter far fronte alle emergenze sanitarie, all'Agenzia per i servizi sanitari regionali e all'Istituto superiore di sanità non si applicano le disposizioni vigenti sulla limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato. All'attuazione del presente comma l'Agenzia per i servizi sanitari regionali e l'Istituto superiore di sanità provvedono nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

ART. 6

Disposizioni urgenti per l'assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide

1. Allo scopo di provvedere con urgenza ad assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera u) del

dlgs 29/4/98, n. 124.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il ministro della salute provvede, entro due mesi, a inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del ministero della sanità 28/5/99, n. 329 e successive modificazioni.

3. Al comma 2 dell'art. 97 della legge 23/12/00, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'art. 42 del decreto legge 30/9/03, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24/11/03, n. 326, dopo le parole «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».

ART. 7

Disposizioni urgenti in materia di formazione alle professioni sanitarie

1. L'art. 6, comma 3, del dlgs 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico della riabilitazione e della prevenzione, ai fini dell'esercizio professionale, è esclusivamente di livello universitario.

2. I corsi di studio attivati successivamente al termine di cui all'art. 6, comma 3, del dlgs 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni, non abilitano all'esercizio di alcuna professione sanitaria.